



COMUNE DI ACCADIA
PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 2 del 17/01/2021

OGGETTO: Disciplina della circolazione per sgombero neve.

IL SINDACO

RICORDATO che ogni anno, nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate con conseguente necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo all'incolumità dei cittadini e ostacolo alla circolazione dei veicoli;

VISTO che in caso di avverse condizioni atmosferiche si determina la presenza persistente di ghiaccio e neve lungo i marciapiedi dell'intero paese creando grave pericolo per la cittadinanza;

RITENUTA la necessità di provvedere, in caso di nevicate, all'adozione di provvedimenti straordinari atti ad agevolare il corretto svolgimento delle operazioni di sgombero neve e l'accantonamento temporaneo;

RAVVISTA per quanto sopra la necessità di garantire lo scorrimento veicolare, salvaguardando nel contempo l'incolumità dei pedoni;

PRESO ATTO della esigenza di porre le macchine operatrici sgombraneve in condizioni di non essere intralciate nella loro opera dai veicoli in sosta a margine della carreggiata stradale;

VISTI gli artt. n. 5 comma 3, n. 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m., (Nuovo Codice della Strada), nonché il relativo D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), e il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, (Modifiche al Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i. e gli art.17 e 18 della L.689/81;

VISTO lo Statuto del Comune di Accadia;

Ritenuto opportuno emanare provvedimenti atti ad evitare che in caso di nevicate possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

ORDINA

In caso di avverse condizioni metereologiche che possano determinare fenomeni di NEVE O GHIACCIO:

- 1. E' VIETATA, permanentemente, LA SOSTA a tutti i veicoli in via MIRABELLA, VIA BORGO, PIAZZA FERRO, VIA BONITO, VIA DIAZ;**
- 2. Nel caso di nevicate gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi (piazza Martiri di via Fani, Piazza SS. Pietro e Paolo, largo Barbalato o altro luogo da non creare intralcio alle macchine operatrici sgombraneve), garage, box, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.**
- 3. Durante e dopo la nevicata, i proprietari o conduttori degli immobili, a qualunque uso adibiti, devono provvedere a tenere sgombero dalla neve il marciapiede antistante gli**

immobili o, quando il marciapiede non esiste, uno spazio di larghezza non inferiore a cm. 0,70, per tutto il fronte degli edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche;

- 4. In caso di gelo i proprietari degli immobili o i conduttori, provvederanno a cospargere sui passaggi e sugli spazi di cui al precedente punti 3 , sabbia, sale od altro materiale atto ad evitare pericolo ai pedoni;**
- 5. A rimuovere la neve dai tetti che, per la loro inclinazione, esposizione e natura della copertura (ad esempio: presenza dei pannelli fotovoltaici), possano provocare la caduta di masse nevose e, in ogni caso, a togliere i carichi ed i cumuli di neve dai tetti in corrispondenza degli ingressi delle proprietà e dai parcheggi pubblici, con l'avvertenza che lo sgombero della neve dai tetti o da qualunque posto sopra il livello del suolo deve avvenire sempre con le opportune cautele affinché l'operazione non risulti pericolosa ai passanti e non provochi danni alle cose;**

AVVISA

La cittadinanza che:

- a. Il Comune declina ogni responsabilità in merito al danneggiamento, derivante dalle operazioni di sgombero neve, spargimento sale, dei veicoli parcheggiati in difformità dalla presente ordinanza;**
- b. Chiunque, violerà la presente Ordinanza, sarà punibile con la sanzione amministrativa prevista dal norme del C.d.S.;**
- c. Trova applicazione nello specifico anche la sanzione di cui all'art.7 bis del TUEL 267/2000, da Euro 50 ad Euro 500, con le modalità di cui all'art.17 e 18 della L. 689/81.**

La presente ordinanza avrà validità all'atto di emissione della stessa.

Il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione n. 495/1992, al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 1199/71) o al TAR PUGLIA.

Accadia, li 17/01/2021

Il Sindaco
DE PAOLIS AGOSTINO